

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 17320/11241

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. - Costituzione

È costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA DELLA CRITICA D'ARTE ETS" o in forma abbreviata "SISCA ETS", a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in seguito RUNTS, e finché essa avrà effetto. L'Associazione è senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo seguente.

Art. 2. - Oggetto e Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue la finalità di promuovere e favorire la ricerca, la conoscenza e l'informazione delle attività d'indagine dei singoli gruppi di studio nei diversi ambiti inerenti il settore scientifico-disciplinare universitario attualmente individuato come ARTE-01/D (già L-ART/04) riguardanti la critica d'arte, le fonti, le diverse metodologie storico-artistiche, la museografia, la museologia e la storia del gusto e del collezionismo, la storia del restauro e delle tecniche artistiche, nonché i problemi inerenti la didattica, la storia, le forme e le teorie della conservazione, della tutela, della promozione, della valorizzazione e della gestione del patrimonio

	artistico e culturale. La didattica della storia dell'arte e	
	la didattica museale.	
	L'Associazione esercita in via prevalente l'attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 lettere f), g), h),	
	i), del D.Lgs 117/2017, con lo scopo di perseguire i	
	seguenti fini:	
	- organizzare seminari e congressi nazionali ed	
	internazionali sui temi specificati nel primo paragrafo	
	dell'art. 2 del presente statuto;	
	-favorire una sempre più completa ed approfondita	
	informazione dell'avanzamento delle diverse ricerche e un	
	interscambio tra i diversi gruppi ed Atenei coinvolti;	
	-organizzare e reperire risorse per finanziare incontri,	
	convegni e seminari di studio presso centri specialistici,	
	italiani e stranieri;	
	- promuovere scambi e collaborazioni con associazioni di	
	carattere scientifico che perseguano finalità comuni e in	
	particolare con gli organi preposti alla tutela del	
	patrimonio artistico e culturale;	
	- promuovere forme di confronto e collaborazione con gli	
	organi preposti alla tutela del patrimonio artistico e	
	culturale;	
	- promuovere la costituzione e il continuo aggiornamento,	
	anche attraverso nuove metodologie, di un sito dedicato	
	all'informazione e divulgazione dell'attività di ricerca	

	dell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare attualmente	
	definito ARTE-01/D (già L-ART/04) "Museologia e critica	
	artistica e del restauro";	
	- richiedere l'affiliazione ad organizzazioni nazionali od	
	internazionali che si propongano scopi analoghi;	
	- promuovere le più moderne metodologie didattiche e	
	tecnologiche negli ambiti definiti nel primo paragrafo	
	dell'art.3 del presente statuto;	
	- istituire altresì eventuali borse di studio ed erogare	
	contributi, a favore degli studiosi e dei giovani	
	ricercatori, finalizzati alla ricerca, alla conoscenza e	
	all'informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo	
	dell'art.3 del presente statuto;	
	- coinvolgere gli enti pubblici e privati, le	
	amministrazioni dello Stato, gli enti locali e i media	
	sull'importanza della ricerca, della conoscenza e	
	dell'informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo	
	dell'art.3 del presente statuto;	
	- produrre pubblicazioni scientifiche e didattiche, sotto	
	qualunque forma, eventualmente anche per conto terzi, purché	
	con il fine della diffusione della ricerca, conoscenza e	
	informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo	
	dell'art.2 del presente statuto;	
	- svolgere in genere tutte le attività utili per il	
	raggiungimento dei fini dell'Associazione, ivi comprese	

	eventuali stipule di accordi di favore con primarie	
	organizzazioni editoriali o catene commerciali, allo scopo	
	di ottenere facilitazioni significative sull'acquisto di	
	materiale librario o multimediale pertinente.	
	Per il raggiungimento ed il sostentamento di dette finalità	
	l'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS,	
	attività diverse da quelle di interesse generale purché	
	strumentali e secondarie rispetto a queste ultime, nei	
	limiti previsti dalla normativa di settore.	
	L'Associazione può ricevere donazioni, lasciti e	
	contribuzioni in danaro, attrezzature e altri beni mobili ed	
	immobili; sottoscrivere accordi di sponsorizzazioni;	
	acquisire finanziamenti da enti pubblici e privati in	
	genere; ricevere apporti di prestazioni d'opera e di servizi	
	a titolo gratuito e di volontariato, ai sensi dell'articolo	
	7 del CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	
	e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	Art. 3. Sede dell'Associazione	
	L'Associazione ha sede in Firenze.	
	Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi	
	secondarie e/o unità operative in Italia ed all'estero.	
	Art. 4. Durata dell'Associazione	
	La durata dell'Associazione è sino al 31 Dicembre 2056, ma	
	potrà essere prorogata dall'Assemblea riunita in seduta	

straordinaria.

Art. 5. Ambito territoriale di operatività dell'Associazione

L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale.

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE

Art. 6. - Requisiti dei soci

Sono soci dell'Associazione, all'atto dell'accoglimento della domanda, le persone fisiche maggiorenni o giuridiche che, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la quota associativa.

Il versamento della quota associativa può essere rinnovato di anno in anno oppure coprire la durata fino ad un quinquennio con riduzioni.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono istituite le seguenti categorie di soci:

Soci fondatori: i soci che hanno promosso la nascita dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo

dell'associazione: essi versano regolare quota associativa annuale.

Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale, così come deliberata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto.

Soci sostenitori: enti ed istituzioni di carattere storico-artistico, fondazioni museali e culturali,

fondazioni ex bancarie e coloro che abbiano versato somme di denaro sensibilmente superiori, e comunque non inferiori ad

	euro 500, alla quota associativa fissata dal Consiglio	
	Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell'Associazione,	
	senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di	
	qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che	
	la stessa promuove.	
	Sono presenti altresì Membri onorari ovvero coloro che	
	abbiano particolari meriti legati alla ricerca, conoscenza e	
	informazione in particolare a livello internazionale negli	
	ambiti definiti nell'articolo 3 par. 1 del presente statuto.	
	Tutti i soci hanno diritto di voto.	
	I membri onorari non hanno diritto di voto.	
	La qualifica di socio e di membro si assume con l'iscrizione	
	nell'apposito libro di cui all'art. 24 del presente statuto	
	deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 7. - Ammissione dei soci	
	L'aspirante socio deve presentare apposita domanda scritta	
	al Consiglio Direttivo, corredata di CV e contenente tutti i	
	dati richiesti dall'Associazione in essi compreso	
	l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata cui	
	inviare tutte le comunicazioni, convocazioni e/o notifiche,	
	versando successivamente la quota associativa prevista dal	
	Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione in qualità di	
	socio sostenitore devono essere presentate, per iscritto,	
	direttamente al Presidente. Le domande di iscrizione sono	
	esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza	

dei 2/3 dei suoi membri.

I membri onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi.

Tutti i soci sono obbligati a versare la quota associativa.

I membri onorari non versano alcuna quota associativa in quanto non sono soci dell'associazione.

Art. 8. - Perdita della qualità di socio e di membro.

La qualità di socio/membro viene meno per i seguenti motivi:

- per recesso del socio/membro, morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica;

- per mancato pagamento della quota associativa decorso il termine di sessanta giorni dalla formale messa in mora da parte del Tesoriere;

- per esclusione deliberata dall' Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e motivata in relazione a comportamenti e/o attività del socio/membro che siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello statuto dell'associazione.

La delibera dell'Assemblea straordinaria deve essere notificata a mezzo raccomandata al socio/membro.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e

non può chiedere la restituzione dei contributi versati.

ART. 9 - Lavoratori

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione potrà avvalersi dell'opera degli associati o di terzi nel rispetto dell'art. 16 del CTS.

ART. 10 - Volontari

I volontari sono persone, associate o non associate che svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del CTS; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro

i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario
- il Tesoriere
- l'organo di controllo (ove nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle medesime e documentate.

È invece onerosa la carica dell'organo di controllo.

Art. 12. - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci: fondatori, ordinari e sostenitori i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, purchè in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha un voto, in presenza o per delega, ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 cc

richiamati dall'articolo 24 del CTS.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Art. 13. - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero ancora da un decimo degli associati, con lettera, semplice, raccomandata od inviata con corriere, con telegramma o con altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo sulla data fissata.

La convocazione sarà inviata all'indirizzo comunicato all'Associazione.

Sull'avviso di convocazione saranno indicati orario ed il giorno in cui si svolgerà l'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea, purchè nell'Unione Europea, nonché l'ordine del giorno ovvero le materie da trattare.

Art. 14. - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, approva il bilancio e decide l'importo delle quote associative proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di

	voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	presenti purché ci sia la presenza della maggioranza dei	
	soci membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera a	
	maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito	
	alle modifiche del presente statuto e sull'esclusione del	
	socio.	
	L'Assemblea straordinaria è costituita validamente con la	
	presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e degli	
	altri soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a	
	maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.	
	Le assemblee saranno pure validamente costituite senza	
	formalità di convocazione, quando siano intervenuti tutti	
	gli associati, tutti i componenti dell'organo di	
	amministrazione e tutti i componenti dell'organo di	
	controllo se nominato.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	direttivo oppure, in mancanza, dal vice Presidente di detto	
	organo o, in mancanza, dalla persona designata	
	dall'Assemblea.	
	Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare nonché proclamare i	
	risultati delle votazioni.	

Art. 15. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa.

È composto da cinque a nove membri secondo determinazione dell'Assemblea ed eletti dall'Assemblea tra i soci.

Rimane in carica per un triennio.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può essere eletto per non più di tre volte consecutive, ovvero può ottenere non oltre tre mandati consecutivi, ma non è possibile che il consiglio sia composto dagli stessi membri, cioè nella totalità dei componenti, per più di due volte consecutive.

In caso di Consiglio composto dagli stessi membri per due mandati consecutivi, al mandato successivo il Consiglio Direttivo potrà essere composto anche da membri dell'ultimo Consiglio purché non ne costituiscano la maggioranza.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto necessariamente da membri incardinati in ruolo universitario e appartenenti al settore scientifico disciplinare ARTE-01/D (già L-ART/04).

Chi intende candidarsi all'elezione di membro del consiglio direttivo dovrà comunicare all'Associazione la propria candidatura almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea convocata per l'elezione del consiglio.

La votazione avviene con voto segreto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, con telegramma, con fax o con altri mezzi

	elettronici con almeno tre giorni di preavviso.	
	È convocato almeno una volta all'anno per la predisposizione	
	del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea degli associati e comunque	
	ogni qualvolta lo ritenga necessario su richiesta della	
	maggioranza dei suoi membri.	
	Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della	
	loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS	
	indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26 del	
	CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
	dell'associazione.	
	È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono sempre	
	prese a maggioranza semplice; nei casi di parità risulterà	
	decisivo il voto del Presidente.	
	Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio	
	associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla	
	legge.	
	Esso può conferire deleghe ai singoli Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Presidente,	
	il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
	Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti,	
	anche non associati delegati a svolgere particolari funzioni	
	stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso (cd procura	

	ad negotia).	
	Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo delle quote	
	associative che deve essere sottoposto ad approvazione	
	dell'Assemblea.	
	L'organo di amministrazione documenta annualmente il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse di	
	cui all'art. 6 del CTS, rispetto alle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del CTS, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per	
	cassa.	
	Il presente organo da inoltre annualmente conto, secondo	
	quanto previsto dall'art. 16 CTS, del rispetto del parametro	
	della differenza retributiva dei lavoratori dipendenti	
	dell'ente che non può essere superiore al rapporto uno a	
	otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.	
	Se per qualsiasi motivo viene a mancare o cessare un membro	
	dell'organo di amministrazione spetta al medesimo organo	
	decidere se mantenere la compagine residua o se convocare	
	l'Assemblea degli associati per il reintegro del consigliere	
	cessato. Tale nuovo membro decadrà dall'incarico	
	contemporaneamente agli altri.	
	L'organo decade qualora venga a mancare la maggioranza degli	
	amministratori; in questo caso sarà necessaria l'immediata	
	convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo organo	
	di amministrazione.	

L'organo decaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino a nuova nomina.

Art. 16. Il Presidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo con voto segreto, rimangono in carica per un triennio e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e coordina l'attività associativa.

Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, in occasione dell'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.

Sia al Presidente, al vice Presidente ed al Tesoriere, viene attribuito, disgiuntamente fra loro, il potere di aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari o postali.

Al Presidente, al Vice Presidente e agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe, spetta la rappresentanza dell'associazione.

Art. 17. Il Segretario

Il Segretario, redige i verbali di Assemblea e dell'organo di amministrazione, si occupa della tenuta dei libri sociali conserva i contratti e la corrispondenza.
È delegato ai rapporti con l'eventuale personale dipendente o incaricato.

Art. 18. Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, si occupa di incassi e pagamenti, gestisce la cassa contanti, tiene i registri contabili, se non delegati a terzi, e redige i bilanci secondo le indicazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 19. Organo di controllo

L'organo di controllo, composto da uno a tre membri, è obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto

	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui	
	all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei	
	conti; in tal caso l'organo di controllo deve essere	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro e deve effettuare anche il controllo contabile.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di	
	controllo.	
	Art. 20. Entrate e patrimonio dell'Associazione	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	- dalle quote associative versate dai soci;	
	- da eredità, donazioni e legati;	
	- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali,	
	di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al	
	sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutarie;	
	- da contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	- dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;	

	- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai	
	finanziamenti da chiunque effettuati;	
	- dai proventi e royalties derivanti dalla cessione	
	temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal	
	loro sfruttamento;	
	- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed	
	altri servizi informatici e telematici;	
	- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse	
	dall'associazione;	
	- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli	
	associati ed a terzi svolte in maniera ausiliaria e	
	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli	
	obiettivi istituzionali;	
	- da entrate derivanti da iniziative promozionali	
	finalizzate al proprio finanziamento, quali convegni,	
	incontri, seminari ecc.	
	Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:	
	- dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di	
	proprietà o altro diritto reale di godimento;	
	- dai marchi, licenze, programmi ed altre attività	
	immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;	
	- dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso	
	della vita associativa;	
	- dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.	
	La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo	

il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo.

Art. 21. Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22. Bilancio

Ogni anno l'organo di amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio, secondo le previsioni dell'art. 13 del CTS, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il RUNTS o il registro delle imprese.

La bozza del bilancio predisposta dagli amministratori, unitamente ad altri documenti ritenuti utili o necessari, deve essere depositata, nei quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione, presso la sede sociale a disposizione degli associati che lo volessero consultare.

Art. 23. Controllo contabile

Il controllo contabile è affidato a scelta del Consiglio Direttivo ad un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo.

Art. 24. Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci/membri, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 25. Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere i seguenti libri associativi, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:

- libro degli associati e dei membri, anche sotto forma di elenco;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all'organo di amministrazione con almeno 15 giorni di preavviso.

Art. 26. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati.

Una volta estinte le obbligazioni in essere il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore con finalità affini a quelle dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 27. Clausola arbitrale

Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri tutti e tre nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha il domicilio il Presidente dell'Associazione in carica.

Il Collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale può con la garanzia del contraddittorio, decidere secondo equità.

Art. 28. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel CTS, nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to: Massimiliano Rossi

F.to: Sonia Maffei

F.to: Giuliana Tomasella

F.to: Paolo Coen

F.to: Maria Beatrice Failla

